

Pisa, 13/03/2020.

Gentile Dott. Riccardo Grasso,

e per conoscenza a tutto il personale

Per affrontare nel migliore dei modi l'emergenza sanitaria Nazionale, contestualmente al mantenimento delle tutele

per le lavoratrici e lavoratori del nostro Ateneo, le ricordo che deve tenere conto di quanto disposto all'art. 19 c.3 del D.L. n° 9 del 02/03/2020.

In tale articolo è disposto che, allo scopo di contenere il fenomeno epidemiologico da coronavirus Covid-19, devono essere limitati in ogni modo possibili fenomeni di concentrazione delle persone nelle rispettive sedi di lavoro.

Perciò i periodi di assenza appositamente autorizzati dalle Amministrazioni costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge, secondo quanto previsto dal sotto riportato articolo:

"D.L. n° 9 del 02/03/2020 art.19 comma 3

3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista."

Questa opportunità ci offre la possibilità di tutelare tutte quelle lavoratrici e quei lavoratori sprovviste/i di collegamento wi-fi e/o dispositivi elettronici personali che si trovano, loro malgrado, nella impossibilità di svolgere il proprio lavoro in modalità domiciliare.

Distinti saluti

Marco Billi
Coordinatore Rsu
Università di Pisa